

Deliberazione della Giunta Regionale 22 marzo 2019, n. 7-8572

Disposizioni per gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per l'uso strumentale e precario e per la riproduzione di beni culturali di proprietà della Regione Piemonte, ai sensi degli articoli 107 e seguenti del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.

A relazione del Vicepresidente Reschigna e dell'Assessore Parigi:

Premesso che il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” dispone:

- all’art. 106 che, fra gli altri, le Regioni possano concedere l’uso dei beni culturali che abbiano in consegna, per finalità compatibili con la loro destinazione culturale, a singoli richiedenti, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 2-bis;

- all’art. 107 che gli Enti possano consentire la riproduzione nonché l’uso strumentale e precario dei beni culturali che abbiano in consegna, stabilendo all’art. 108 i criteri di determinazione dei canoni di concessione e dei corrispettivi di riproduzione ed i casi di esenzione dal pagamento dei suddetti canoni e corrispettivi e dettando all’art. 109 le prescrizioni d’obbligo per il provvedimento concessorio qualora la riproduzione di beni culturali avvenga per fini di raccolta e catalogo di immagini fotografiche e di riprese in genere;

richiamato il suddetto art. 108 che prevede, al comma 1, che i canoni di concessione e i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali siano determinati dall’autorità che ha in consegna i beni, stabilendo altresì, al comma 6, che gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi siano fissati con provvedimento dell’Amministrazione concedente;

considerata la necessità di individuare con specifico provvedimento gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per l’uso precario e strumentale e dunque occasionale e la riproduzione di beni culturali di proprietà della Regione Piemonte e di definire altresì le modalità procedurali per il rilascio del provvedimento concessorio;

dato atto che, a tal fine, la Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato e Cassa Economale, d’intesa con la Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport, ha provveduto, sulla base di una valutazione comparativa di quanto disposto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo e da altri Enti per i beni in consegna ai medesimi, alla redazione del Documento per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi e per la definizione delle modalità procedurali di rilascio delle concessioni relative all’uso strumentale e precario ed alla riproduzione di beni culturali di proprietà della Regione Piemonte;

ritenuto di approvare, ai sensi dell’articolo 108, comma 6, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., il suddetto Documento, allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che troverà applicazione in via transitoria e sperimentale, nelle more dell’adozione della disciplina definitiva entro un anno dall’approvazione della disciplina transitoria, demandando alla Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato e Cassa Economale, di concerto con la Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport, l’approvazione della modulistica che dovrà essere utilizzata per la presentazione delle richieste di utilizzo occasionale di spazi o per la riproduzione di beni culturali di proprietà regionale;

ritenuto di demandare, di volta in volta, al Settore regionale Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato, Cassa Economale, di concerto con il Settore regionale consegnatario dello stesso e con la Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport, anche in caso di attribuzione in uso a soggetti terzi diversi dagli Enti pubblici territoriali, d’intesa, in tal caso, con il soggetto terzo detentore, il rilascio della concessione;

ritenuto altresì di demandare al Settore competente al rilascio della concessione la determinazione, sulla base delle risultanze dell’istruttoria del caso concreto e di quanto previsto nell’allegato

Documento, dei canoni di concessione per l'uso occasionale di spazi e dei corrispettivi per la riproduzione di beni culturali di proprietà regionale dovuti dai richiedenti nonché l'individuazione dei casi di esenzione e di ogni altra prescrizione;

ritenuto di stabilire, in particolare, che:

- per i beni in consegna ad Enti pubblici territoriali la richiesta debba essere inoltrata all'Amministrazione detentrici del bene che dovrà acquisire il parere della Regione Piemonte, che dovrà valutare la compatibilità dell'iniziativa con le esigenze di tutela ed il carattere culturale del bene;
- in tal caso competente al rilascio della concessione, qualora ne ricorrano i presupposti, sia l'Ente pubblico territoriale detentore del bene;
- nel caso in cui il soggetto terzo detentore del bene, sia esso soggetto pubblico o privato, detenga a titolo gratuito, in forza di valido atto o contratto formalizzato con la Regione Piemonte, con l'obbligo a suo carico anche delle manutenzioni straordinarie, il bene culturale di proprietà regionale cui si riferisce la richiesta di uso occasionale o di riproduzione, il canone o corrispettivo sia introitato dal soggetto detentore;

fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale n. 1/2015 e dal relativo Regolamento di attuazione n. 7/R del 23 novembre 2015 e ss.mm.ii. in materia di affidamento in concessione, in locazione o in uso gratuito dei beni immobili demaniali e patrimoniali regionali;

dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

attestato che i canoni e corrispettivi che risulteranno dovuti alla Regione Piemonte per l'uso precario o la riproduzione di beni culturali di proprietà regionale saranno introitati sul capitolo 30195 con provvedimenti in gestione dei vigenti bilanci e che gli importi da incassare a titolo di deposito cauzionale saranno accertati, qualora il deposito sia costituito in numerario, sul capitolo 69930 ed impegnati per la restituzione, a seguito della verifica dell'assenza di danni ai luoghi e ai beni culturali e previa decurtazione delle eventuali spese sostenute dall'Amministrazione regionale a seguito del rilascio della concessione, sul capitolo 499631 con provvedimenti in gestione dei vigenti bilanci;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

tutto ciò premesso e considerato la Giunta Regionale, unanime

delibera

- di approvare, ai sensi degli articoli 107 e seguenti del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., il Documento, allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, per la determinazione dei canoni, dei corrispettivi e delle modalità procedurali per le concessioni relative all'uso strumentale e precario ed alla riproduzione di beni culturali di proprietà della Regione Piemonte che troverà applicazione in via transitoria e sperimentale, nelle more dell'adozione della disciplina definitiva entro un anno dall'approvazione della disciplina transitoria, demandando alla Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato e Cassa Economale, di concerto con la Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport, l'approvazione della modulistica che dovrà essere utilizzata per la presentazione delle richieste di utilizzo occasionale di spazi o per la riproduzione di beni culturali di proprietà regionale;

- di demandare, di volta in volta, al Settore regionale Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato, Cassa Economale, di concerto con il Settore regionale consegnatario dello stesso e con la Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport, anche in caso di attribuzione in uso a soggetti terzi diversi dagli Enti pubblici territoriali, d'intesa, in tal caso, con il soggetto terzo detentore, il rilascio della concessione;

- di demandare al Settore competente al rilascio della concessione la determinazione, sulla base delle risultanze dell'istruttoria del caso concreto e di quanto previsto nell'allegato Documento,

dei canoni di concessione per l'uso occasionale di spazi e dei corrispettivi per la riproduzione di beni culturali di proprietà regionale dovuti dai richiedenti nonché l'individuazione dei casi di esenzione e di ogni altra prescrizione;

- di stabilire, in particolare, che:

i. per i beni in consegna ad Enti pubblici territoriali la richiesta debba essere inoltrata all'Amministrazione detentrica del bene che dovrà acquisire il parere della Regione Piemonte, che dovrà valutare la compatibilità dell'iniziativa con le esigenze di tutela ed il carattere culturale del bene;

ii. in tal caso competente al rilascio della concessione, qualora ne ricorrano i presupposti, sia l'Ente pubblico territoriale detentore del bene;

iii. nel caso in cui il soggetto terzo detentore del bene, sia esso pubblico o privato, detenga a titolo gratuito, in forza di valido atto o contratto formalizzato con la Regione Piemonte, con l'obbligo a suo carico anche delle manutenzioni straordinarie, il bene culturale di proprietà regionale cui si riferisce la richiesta di uso occasionale o di riproduzione, il canone o corrispettivo sia introitato dal soggetto detentore;

- di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

- di stabilire che i canoni e corrispettivi che risulteranno dovuti alla Regione Piemonte per l'uso precario o la riproduzione di beni culturali di proprietà regionale saranno introitati sul capitolo 30195 con provvedimenti in gestione dei vigenti bilanci e che gli importi da incassare a titolo di deposito cauzionale saranno accertati, qualora il deposito sia costituito in numerario, sul capitolo 69930 ed impegnati, per la restituzione, a seguito della verifica dell'assenza di danni ai luoghi e ai beni culturali e previa decurtazione delle eventuali spese sostenute dall'Amministrazione regionale a seguito del rilascio della concessione, sul capitolo 499631 con provvedimenti in gestione dei vigenti bilanci;

- di prendere atto che i canoni e i corrispettivi di cui al punto precedente non comprendono l'IVA ove dovuta.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010 nonché, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente".

(omissis)

Allegato

REGIONE PIEMONTE

DISPOSIZIONI PER GLI IMPORTI MINIMI DEI CANONI E DEI CORRISPETTIVI PER L'USO STRUMENTALE E PRECARIO E PER LA RIPRODUZIONE DI BENI CULTURALI DI PROPRIETÀ DELLA REGIONE PIEMONTE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 107 E SEGUENTI DEL D.LGS. 42/2004 e ss.mm.ii.

Il presente documento disciplina, ai sensi degli articoli 107 e seguenti del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., i criteri, le condizioni ed i canoni e corrispettivi per l'uso strumentale e precario (occasionale) e la riproduzione di beni culturali di proprietà della Regione Piemonte ed i casi di esenzione dal pagamento dei canoni e corrispettivi.

Esso trova applicazione in via transitoria e sperimentale nelle more dell'adozione della disciplina definitiva entro un anno dall'approvazione della presente disciplina transitoria.

I canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali sono determinati tenuto conto:

- a) del carattere delle attività cui si riferiscono le concessioni d'uso;
- b) dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni;
- c) del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni;
- d) dell'uso e della destinazione delle riproduzioni, nonché dei benefici economici che ne derivano al richiedente.

1. CONDIZIONI GENERALI

Ai sensi degli articoli 107 e seguenti del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni) sono consentiti l'uso strumentale e precario e dunque occasionale e la riproduzione dei beni culturali.

Fatte salve le esigenze di tutela dell'integrità fisica e culturale dei beni culturali e le disposizioni in materia di diritto d'autore, l'uso strumentale e precario di beni culturali e la facoltà di riproduzione degli stessi sono oggetto di concessione.

L'uso e la riproduzione dei beni culturali sono soggetti al pagamento di canoni o corrispettivi.

Il presente documento stabilisce i criteri e gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per i suddetti uso e riproduzione dei beni culturali di proprietà della Regione Piemonte, anche se nella detenzione di soggetti terzi.

La concessione viene rilasciata dal Settore regionale Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato e Cassa Economale, di concerto con il Settore regionale consegnatario dello stesso e con la Direzione Promozione della Cultura del Turismo e dello Sport, anche in caso di attribuzione in uso a soggetti terzi diversi dagli Enti pubblici territoriali, d'intesa, in tal caso, con il soggetto terzo detentore.

Per i beni in consegna ad Enti pubblici territoriali la richiesta dovrà essere inoltrata all'Amministrazione detentrici del bene che dovrà acquisire il parere della Regione Piemonte che verrà rilasciato dal Settore che ha formalizzato l'atto o il contratto per l'attribuzione in uso del bene all'Ente territoriale, previa valutazione della compatibilità dell'iniziativa con le esigenze di tutela ed il carattere culturale del bene. Spetta in questo caso all'Ente pubblico territoriale detentore il rilascio della concessione, qualora ne ricorrano i presupposti, Ente al quale, per i contratti in essere, verrà data comunicazione dell'adozione della presente disciplina transitoria. Per i futuri

contratti l'osservanza da parte dell'Ente territoriale detentore di tale procedura costituirà specifico adempimento contrattuale.

Nel caso in cui il soggetto terzo, sia esso pubblico o privato, detenga a titolo gratuito, con l'obbligo a suo carico anche delle manutenzioni straordinarie, il bene culturale di proprietà regionale cui si riferisce la richiesta di uso occasionale o di riproduzione, il canone o corrispettivo è introitato dal soggetto detentore.

La concessione, valida per la singola richiesta, è incedibile e non trasferibile, viene rilasciata in via non esclusiva, nel rispetto delle presenti disposizioni, previo accertamento dell'esistenza di tutti i requisiti prescritti e previo pagamento degli importi dovuti.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di negare la concessione a proprio insindacabile giudizio o di revocarla per sopravvenute esigenze istituzionali o di interesse pubblico, senza obbligo di corresponsione di indennizzo.

Nessun uso diverso da quello dichiarato può considerarsi legittimo. In caso di uso diverso da quello dichiarato troveranno applicazione le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. e comunque dalla normativa vigente per la rilevanza del fatto. Della violazione si terrà conto in caso di successive richieste da parte del medesimo soggetto.

Sono a carico del concessionario tutti gli obblighi di legge riferibili alla normativa sul diritto di autore. I corrispettivi dovuti all'Amministrazione non sono comprensivi del diritto d'autore. La Regione Piemonte è esente da ogni responsabilità per il mancato rispetto, da parte del richiedente, del diritto d'autore.

I canoni e corrispettivi indicati nel presente documento non comprendono l'I.V.A. ove dovuta.

2. CONCESSIONI ESENTI DA CANONE E CORRISPETTIVI

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., nessun canone o corrispettivo è dovuto per le riproduzioni eseguite da privati per uso personale o per motivi di studio ovvero da soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione, purché attuate senza scopo di lucro.

I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione.

Sono esonerati dalla presentazione della richiesta e dal pagamento del corrispettivo i giornalisti invitati o ammessi nei beni culturali per diritto di cronaca in concomitanza con specifici eventi e le pubbliche amministrazioni operanti per fini di sicurezza, sanità e ordine pubblico.

Sono in ogni caso libere le attività svolte senza scopo di lucro di cui al comma 3bis dell'art. 108 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. per le finalità ivi indicate.

Sono fatti salvi gli ulteriori casi di esonero specificati di seguito nel presente documento.

3. CONCESSIONI ONEROSE

I canoni ed i corrispettivi devono essere corrisposti dal richiedente in via anticipata.

Il Settore competente, effettuata la prevista istruttoria, comunica al richiedente l'importo da versare e le modalità del versamento.

La concessione viene rilasciata soltanto a seguito dell'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'importo dovuto trasmessa al Settore competente o via PEC o tramite posta ordinaria con Raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mani al Settore competente al rilascio della concessione.

La concessione sarà inoltre subordinata all'avvenuta costituzione della cauzione, se dovuta.

È onere del richiedente corrispondere il rimborso di spese ulteriori eventualmente sostenute dall'Amministrazione.

Per le riduzioni del canone e dei corrispettivi si fa rinvio a quanto infra previsto.

4. CAUZIONE

Nei casi in cui dall'attività in concessione possa derivare un pregiudizio ai beni culturali, anche nei casi di esenzione dal pagamento dei canoni e corrispettivi, dovrà essere costituita una cauzione, anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta.

L'importo della cauzione è determinato in funzione della singola fattispecie e dovrà corrispondere almeno al triplo del canone o del corrispettivo di concessione o comunque, nei casi di esenzione dal pagamento, al triplo del canone o del corrispettivo che risulterebbe dovuto qualora la concessione non fosse esente.

Quando il richiedente sia un soggetto pubblico la cauzione non è obbligatoria.

La cauzione verrà svincolata a seguito della verifica che i luoghi o i beni culturali non abbiano subito danni, previa decurtazione delle eventuali spese sostenute dall'Amministrazione regionale a seguito del rilascio della concessione.

La Regione Piemonte è esente da ogni responsabilità per i danni eventualmente occorsi a persone e/o cose durante gli eventi o comunque occasionati dalle attività dei concessionari.

Al riguardo il richiedente dovrà, espressamente e preventivamente, all'atto della presentazione dell'istanza, assumere impegno di manleva a favore della Regione Piemonte, che dovrà essere tenuta indenne da responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose verificatisi in occasione dell'evento e delle attività preliminari e successive alla sua realizzazione o dello svolgimento delle attività finalizzate alla riproduzione dei beni.

Parimenti il richiedente sarà chiamato a rispondere degli eventuali danni causati alla Regione Piemonte.

Il Settore regionale o l'Ente pubblico territoriale detentore del bene, competente al rilascio della concessione, provvederà a richiedere, in caso di uso dei locali per conferenze, convegni, spettacoli, ricevimenti o in caso di riprese filmate, cinematografiche e televisive, la stipula da parte del richiedente con primaria Compagnia di Assicurazione di una polizza assicurativa della responsabilità civile verso terzi con un massimale non inferiore ad euro 2.500.000,00 per sinistro, da consegnarsi all'Ente concedente prima dell'evento o delle riprese. Nel caso di richiesta di riproduzione di beni culturali potrà essere richiesta la stipula di una polizza assicurativa della responsabilità civile verso terzi con un massimale da stabilire in base alle attività da svolgersi.

5. CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI

Gli importi dei canoni per l'uso occasionale di spazi e dei corrispettivi per la riproduzione dei beni culturali sono determinati dal Settore cui compete il rilascio della concessione, nel rispetto dei criteri di seguito riportati.

5.1. Criteri per la determinazione degli importi dei canoni dovuti per l'uso occasionale di spazi

Gli importi dei canoni per l'uso occasionale di spazi sono determinati dal Settore cui compete il rilascio della concessione, sulla base di tariffe minime giornaliere di riferimento di seguito riportate.

Conferenze e convegni: Cortili e giardini € 700,00

Interni € 1.000,00;

Spettacoli e ricevimenti: Cortili e giardini € 1.500,00

Interni € 2.000,00.

Per eventuali aperture eccedenti il normale orario l'Amministrazione concedente potrà richiedere un canone aggiuntivo, calcolato nella percentuale del 10% sulle tariffe minime sopra indicate.

La durata dell'evento potrà determinare progressive diminuzioni sull'importo complessivo fino ad un massimo del 50%, secondo quanto di seguito riportato.

Per utilizzi superiori ad una giornata e fino a cinque giorni verrà applicata una riduzione del 10%, da sei a dieci giorni una riduzione del 20%, da undici a quindici giorni una riduzione del 30% e dal sedicesimo giorno in poi una riduzione del 50%.

Il canone per l'utilizzo occasionale potrà, in analogia a quanto previsto dal Regolamento regionale n. 7/2015 e ss.mm.ii. per l'attribuzione in uso a titolo gratuito dei beni immobili demaniali e patrimoniali regionali, non essere applicato o ridotto proporzionalmente in caso di eventi realizzati: a) da amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 per le finalità istituzionali di queste ultime; b) da soggetti pubblici o privati, il cui statuto preveda espressamente l'assenza di fini di lucro, per finalità di valorizzazione del patrimonio senza scopo di lucro. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione.

Il concessionario è direttamente responsabile dell'osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza dei locali, della corresponsione di eventuali diritti dovuti alla S.I.A.E. e del versamento di contributi previdenziali e assistenziali per le persone dal medesimo impiegate a qualsiasi titolo.

Il concessionario dovrà provvedere alla pulizia ed al ripristino dei luoghi al termine dell'evento.

5.2. Criteri per la determinazione dei corrispettivi dovuti per riprese fotografiche, edizioni a stampa e pubblicazioni

Fatto salvo quanto previsto al punto 2. del presente documento, gli importi dei corrispettivi dovuti per le riprese fotografiche di beni culturali, edizioni a stampa e pubblicazioni sono determinati dal Settore cui compete il rilascio della concessione nel rispetto dei seguenti criteri:

- l'importo minimo del corrispettivo è fissato in € 50,00 per ogni ripresa fotografica o riproduzione digitale di ciascun soggetto (dove per soggetto si intende, per esempio, un quadro, una statua, un ambiente, una sala, un particolare di una qualsiasi opera), per un massimo di dieci scatti;
- il corrispettivo include i diritti di riproduzione di una sola fotografia pubblicata in un'edizione in una lingua, per il numero di copie dichiarato. Per edizioni in più lingue (distribuzione internazionale o mondiale) si applica il triplo della tariffa in vigore al momento della pubblicazione.

Per pubblicazioni di immagini su siti web, trattandosi di diffusione mondiale, si applica il triplo delle tariffe, fermo restando quanto disposto dall'art. 108, comma 3-bis, n. 2 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii..

Per ulteriori edizioni o ristampe o riutilizzo della matrice è necessario richiedere nuovamente il rilascio di concessione, con l'obbligo del pagamento dei relativi corrispettivi secondo i seguenti importi minimi:

per ristampe presso lo stesso editore riduzione del 50% sulle tariffe per i diritti di riproduzione in vigore al momento della pubblicazione;

riutilizzo della matrice da parte dello stesso editore per un'altra opera o di altro editore: 10% di riduzione sulle tariffe per i diritti di riproduzione in vigore al momento della nuova pubblicazione.

5.3. Criteri per la determinazione dei corrispettivi dovuti per riprese filmate, cinematografiche e televisive.

Fatto salvo quanto previsto al punto 2. del presente documento, in caso di riprese filmate, cinematografiche o televisive l'importo del corrispettivo dovuto è determinato sulla base di una tariffa minima di riferimento di € 2.000,00 giornalieri.

La tariffa è stabilita tenendo conto dei seguenti elementi:

- Durata delle riprese: mezza giornata euro 1.000,00; per riprese superiori ad una giornata e fino a cinque giorni verrà applicata sull'importo complessivo una riduzione del 10%; da sei a dieci giorni una riduzione del 20%; da undici a quindici giorni una riduzione del 30%, e dal sedicesimo giorno in poi una riduzione del 50%;
- Uso e destinazione delle riprese nonché benefici economici che ne derivano al richiedente. In caso di spot pubblicitari la tariffa non sarà soggetta a riduzioni. In tale caso il concessionario sarà tenuto al versamento di un'ulteriore percentuale del 3% sul beneficio economico conseguito che dovrà dichiarare all'Ente concedente sulla base dell'introito ottenuto in relazione alle singole annualità;
- Concomitante interesse dell'Amministrazione: (documentari di carattere scientifico, produzioni o iniziative di elevato valore culturale o sociale), previa valutazione del Settore regionale competente, in esito all'istruttoria può essere prevista una riduzione dell'importo nella misura del 50%.

Il corrispettivo include i diritti di riproduzione per un'edizione in una lingua e sino a due passaggi sulla stessa rete televisiva.

Per più di due passaggi sulla stessa rete si applica il 75% in più.

Per le riprese per le quali si richiedono i diritti internazionali o mondiali di distribuzione si applica una tariffa triplicata.

5.4. Criteri per la determinazione dei corrispettivi dovuti per la realizzazione di prodotti derivati (cartoline, brochure, depliant, manifesti, altro).

Per prodotti derivati (cartoline, brochure, depliant, manifesti, altro) in aggiunta al corrispettivo dovuto, che non sarà soggetto a riduzioni, dovrà essere versata una percentuale del 3% sul ricavo conseguito, che dovrà essere dichiarato di anno in anno in rapporto alla durata concordata con l'Amministrazione. Il corrispettivo comprende la riproducibilità per un solo paese e per una durata limitata, stabilita d'intesa con l'Amministrazione.

6. ULTERIORI PRESCRIZIONI

Chi effettua le riprese fotografiche è tenuto a consegnare all'Amministrazione regionale una riproduzione digitale di tutte le immagini realizzate e da una a tre copie omaggio del prodotto editoriale realizzato secondo quanto indicato nella singola concessione.

Nel prodotto realizzato dovranno essere riportate le specifiche (nome dell'autore, titolo, dimensione, tecniche e materiali, data, provenienza) e l'ubicazione del bene e la dizione "Su concessione della Regione Piemonte" nonché l'espressa avvertenza del divieto di ulteriore

riproduzione o duplicazione non autorizzata con qualsiasi mezzo effettuata, fatto salvo quanto previsto dall'art. 108, comma 3-bis del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.

Chi effettua le riprese filmate, cinematografiche o televisive è tenuto a consegnare all'Amministrazione regionale da una a tre copie omaggio del prodotto realizzato secondo quanto indicato nella singola concessione.

Nel prodotto realizzato dovrà essere riportata la dizione "Su concessione della Regione Piemonte" nonché l'espressa avvertenza del divieto di ulteriore riproduzione o duplicazione non autorizzata con qualsiasi mezzo effettuata, fatto salvo quanto previsto dall'art. 108, comma 3-bis del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.

La riproduzione di immagini in siti internet e trasmissioni tv deve essere realizzata a bassa risoluzione, tale da non consentire un riutilizzo dell'immagine da parte di terzi non autorizzati. Le immagini da pubblicare in un sito web dovranno anch'esse riportare la dicitura "Su concessione della Regione Piemonte" nonché l'espressa avvertenza del divieto di ulteriore riproduzione o duplicazione con qualsiasi mezzo non autorizzata, fatto salvo quanto previsto dall'art. 108, comma 3-bis del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.

7. PROCEDIMENTO

L'istanza per l'uso occasionale di spazi o la riproduzione di beni culturali dovrà essere fatta pervenire al Settore competente al rilascio della concessione entro e non oltre sei mesi prima della data indicata nella richiesta di utilizzo di spazi o di quella proposta per le riprese. Il modulo di richiesta dovrà essere inviato via PEC o tramite posta ordinaria con Raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mani al Settore competente al rilascio della concessione.

Il richiedente dovrà fornire tutti gli elementi necessari alla valutazione della richiesta, utilizzando esclusivamente la modulistica approvata dal Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato e Cassa Economale, di concerto con la Direzione Cultura, Promozione del Turismo e dello Sport, scaricabile dal sito web della Regione (www.regione.piemonte.it), ed in particolare le proprie generalità, gli spazi richiesti, il periodo d'uso, la descrizione dell'iniziativa con indicazione delle finalità o, in caso di istanza per la riproduzione di beni culturali, i beni oggetto delle riprese, i mezzi, le modalità, la data richiesta, il luogo e la durata delle riprese, le finalità e le destinazioni delle stesse, le quantità che intende ottenere ed immettere sul mercato nonché le forme di distribuzione.

Il richiedente dovrà inoltre attestare di aver preso visione di tutti gli adempimenti richiesti, con l'impegno a rispettare tutte le prescrizioni dettate nell'atto di concessione. La richiesta di concessione dovrà essere sottoscritta con accettazione di tutte le condizioni dettagliate nel relativo modulo.

In caso di richiesta di utilizzo di spazi il richiedente dovrà presentare il piano dettagliato delle attività previste comprendente l'ubicazione esatta dell'evento in programma, la descrizione delle attrezzature occorrenti, il numero delle persone coinvolte nell'organizzazione e dei partecipanti, l'individuazione dei percorsi e dei punti di sosta con il piano della sicurezza.

A richiesta dell'Amministrazione il richiedente dovrà produrre ogni ulteriore chiarimento necessario per valutare l'istanza e darvi seguito.

Entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 della legge regionale n. 14/2014, il Settore regionale o l'Ente pubblico territoriale detentore del bene competente al rilascio della concessione, acquisiti i pareri occorrenti e fatta salva la facoltà di diniego della concessione a proprio insindacabile giudizio:

- in caso di concessione non onerosa, fornisce riscontro alla richiesta e adotta il provvedimento finale;

- in caso di concessione onerosa, fornisce riscontro alla richiesta, indicando l'importo dovuto. Adotta poi il provvedimento finale entro cinque giorni dall'accertamento dell'avvenuto pagamento del canone o del corrispettivo dovuto.

In caso di istanza per l'uso occasionale di spazi il Settore regionale o l'Ente pubblico territoriale detentore del bene competente al rilascio della concessione fornisce riscontro alla richiesta entro quindici giorni dal rilascio, ove necessario, dell'autorizzazione da parte della competenza Soprintendenza.

In caso di beni culturali in consegna a soggetti terzi, il Settore regionale competente potrà indicare il nominativo di un proprio referente incaricato dello svolgimento di attività di vigilanza.